



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
**Dipartimento della  
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1  
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" – CUP: H11B21007650006  
S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di  
pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

## **SENTENZE**

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

### **AMBITO: AUA – SUAP**

**Consiglio di Stato, sez. IV, 11 settembre 2025, n. 7291: AUA – riparto di competenze tra Provincia e SUAP: il SUAP è organo coordinatore-attuatore privo di discrezionalità – il Comune non ha il potere di revocare l'AUA provinciale**

Il Consiglio di Stato riforma la sentenza di primo grado dichiarando l'illegittimità del provvedimento con cui un Comune aveva disposto la revoca di un'AUA, rilasciata dalla Città Metropolitana con la condizione che risultassero legittimi i manufatti esistenti sotto il profilo urbanistico/edilizio.

La revoca, effettuata a distanza di 14 anni dalla pratica di condono edilizio, si fondava sul parere non favorevole di compatibilità urbanistica rilasciato dagli uffici comunali per la presenza di un vincolo paesaggistico.

Il Consiglio di Stato censura il Comune per difetto di competenza, sottolineando con forza che il DPR 59/2013 (e la "Guida operativa al rilascio dell'AUA (AUA) e modello unico regionale di istanza" di cui alla DGR Campania 168/2016, come modificata dalla DGR 25/2022) individua nella Provincia l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo o aggiornamento dell'AUA, così come ai fini della "revoca o annullamento (in quanto modifica del titolo)".

Il SUAP, invece, è punto d'accesso unico per il richiedente, ovvero "organo preposto al materiale e definitivo rilascio del provvedimento", in un "ambito operativo circoscritto alla mera verifica della correttezza formale della documentazione ricevuta dal privato istante e



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
**Dipartimento della  
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

all'esercizio di una funzione interlocutoria con quest'ultimo" all'interno del quale "si erge a mero organo coordinatore-attuatore la cui attività è priva di discrezionalità": il SUAP "non può discostarsi dai provvedimenti della Provincia o della Città Metropolitana che confluiscono nel provvedimento conclusivo del procedimento, né tantomeno esimersi dal rilasciare l'AUA al soggetto richiedente" e la sua è "attività vincolata consistente unicamente nell'obbligo di rilasciare l'AUA al soggetto richiedente".

Alla luce di tale "attività meramente ricognitiva e formale", il SUAP, ritenuta l'illegittimità del titolo urbanistico, non avrebbe potuto revocare l'AUA né incidervi in alcun modo direttamente, bensì avrebbe dovuto rendere edotti i soggetti intervenuti nel procedimento di rilascio dell'AUA, invitandoli, eventualmente, ad esercitare "i poteri di autotutela nella forma procedimentale più adeguata e corretta al fine di rimuovere, nella accertata sussistenza dei relativi presupposti, l'autorizzazione unica ambientale" – poteri che spettano, salvo diversa disposizione di legge, alla medesima autorità che ha adottato il provvedimento di primo grado.

[Consulta la sentenza](#)